

LICENZA di PESCA sull'OLONA
rilasciata al sig. FILIPPO SONZINI
in CASTIGLIONE OLONA il 16 Febbraio 1833

P E S C A
licenza
SONZINI FIL°
1833

(I)

L'amministrazione del Consorzio degli Utenti del Fiume Olona con sua Ordinanza del 16 Febbraio 1833, emanata sopra la petizione del sig. FILIPPO SONZINI, della quale negli atti al N° 51,

concede licenza al suddetto sig. FILIPPO SONZINI

di pescare o far pescare nel Fiume Olona, nella tratta situata dalla Chiusa del Mulino CATTANEO in CASTIGLIONE OLONA, sino al Ponte di VEDANO, e dalla Chiusa dei MULINI delle FONTANELLE sino a quella del Mulino di GURONE,

alle seguenti condizioni :

Primo : Non sarà lecito al suddetto sig. SONZINI FILIPPO pescare o far pescare in qualunque tempo con Bighezze di sorte alcuna, nè con Tramaggi, Tramaggini o Baltravelli di maglia stretta.

Secondo : Nemmeno potrà pescare per sè, o per mezzo d'altri, Trote o Tinche dalle tre once abbasso.

Terzo : Non gli sarà pure permesso di pescare o far pescare al tempo delle rispettive freghe de' Pesci, cioè non si pescheranno Vaironi, Balbi e Cavezzali dal principio di Maggio a tutto Giugno : Tinche dalla metà di Giugno a tutto Luglio : Trote dalli 20 Ottobre alli 10 Dicembre.

Quarto : In nessun tempo potrà gettare o far gettare Calcina, Pasta o altra composizione nociva ai Pesci, nè estrarre dalle acque del Fiume quei Pesci che l'avessero presa.

quinto : Non gli sarà lecito il fare per sè o per gli altri, anche interinalmente e sotto qualunque pretesto, Chiuse, Traverse, Sostegni od altro che rechi il minimo intoppo al libero corso delle acque, nè divertire o far divertite queste, dall'alveo d'Olona.

Sesto : Non potrà da sè, ne per mezzo d'altre persone, fare Scanconi o Rotture nelle rive del Fiume : e dovrà guardarsi

LICENZA di PESCA sull'OLONA
rilasciata al sig. FILIPPO SONZINI
in CASTIGLIONE OLONA il 16 Febbraio 1833

P E S C A
licenza
SONZINI Fil.
1833

assolutamente dal dare motivo di reclamo alli Possessori dei Fon- (2)
di o Molini con il recare il minimo pregiudizio all'uso delle acque
agli Edifici ed ai Fondi di ragione altrui.

Settimo : Contravvenendo il Concessionario o qualunque suo dipenden-
dente ad alcuno dei suddetti capitoli (oltre la perdita del-
l'uso della presente licenza, che in ogni caso incorrerà immediatamente
se così parerà e piaverà alla Concedente) per quei casi ai quali le
Leggi provvedono, sarà soggetto alle pene portate dagli Ordini d'Olo-
na, come qualunque altro contravventore; e per quelli non preveduti
dalle leggi dovrà pagare, non in via di multa, ma di semplice con-
venzione, l'ammenda ogni volta di Austriache Lire ventisei (L.26)
applicabili un terzo all'Accusatore e due terzi alla Cassa d'Olon.

Ottavo : Lo stesso non potrà giammai pretendere e nemmeno domandare
alcuna reintegrazione per qualunque accidente tanto ordinario
che straordinario, pensato ed impensato, ; nè per qualunque contrav-
venzione, per cui si rendesse scarsa ed anche impraticabile la
Pesca.

Nono : Qualora per un sistema generale a tutto il Fiume, chi ha ot-
tenuto la presente licenza venisse privato dell'uso di essa,
non potrà pretendere o ricercare alcuna manutenzione di questa o
reintegrazione, ma soltanto la restituzione della rata del prezzo
pagato per la licenza, corrispondente al tempo per il quale gli
sarà tolto l'uso della medesima.

La presente LICENZA dovrà esibirsi ad ogni richiesta dei Campari del
fiume, e durerà sino al 31 Dicembre 1835

MILANO, il 16 FEBBRAIO 1833

annua Tassa di L. II.-- pagabili alla VIGILIA della PASQUA di
RESURREZIONE.

Bollo c. 30

Luigi CLERICI Cancelliere

LICENZA di PESCA sull'OLONA
rilasciata al sig. FILIPPO SONZINI
in CASTIGLIONE OLONA il 16 Febbraio 1833

P E S C A
licenza
SONZINI FIL.
1833

(3)

Sul retro della licenza, rilasciata in carta da bollo dello Stato
bolata da F. I , vi è il bollo straordinario da ct. 30 e la
ripetizione del tratto di pesca :

Dalla Chiusa dal MOLINO delle FONTANELLI
sino alla Chiusa del MULINO di GURONE
si deve intestare a FILIPPO SONZINO di Pietro
al Mulino di GURONE e questo Lire 5.--
dalla Chiusa del Mulino SCHOCH in CASTIGLIONE
sino al paese di VEDANO
si deve intestare ad EUGENIO CASTELLETTI
agente della Casa ODESCALCHI et questo L. 6,30

Come si può leggere nella licenza il fiume era pescoso per TROTE
TINCHE, VAIRONI, BALVI, CAVEZZALI, e non bisogna scordare i GRANCI
(o Granchi) di Fiume, molto prelibati e ricercati dalle varie
Osterie, poste sulle strade vicinore al fiume stesso.